

CITTA' DI SOVERATO

Calabria

Ord. Sindacale N. 59/2008

Oggetto: Ordinanza Sindacale contro il maltrattamento di animali.

IL SINDACO

- Considerato che sul territorio comunale sono stati rinvenuti cani privi di vita deceduti per avvelenamento;
- Ravvisata la necessità di tutelare gli animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- Considerato che oltre al sentimento comune di pietà verso gli animali sia necessaria la loro tutela non considerandoli più soltanto come entità fisiche ma anche nel complesso della loro parte etologica, la loro natura e, quindi nel loro insieme psico-fisico;
- Considerato che il concetto di maltrattamento nella sua ampia concezione non ricomprende soltanto gli atti di sevizie, torture e/o crudeltà caratterizzati dal dolo, ma anche tutti quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria che offendono la sensibilità psicofisica degli animali;
- Sentite le rimostranze e le preoccupazione delle associazioni animaliste presenti sul territorio;
- Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario Asp – Cz
- Sentito il Responsabile del VII° Settore – Corpo di Polizia Municipale;
- Visto il D.P.R. 31.3.79, pubblicato con G.U. 150/79, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza nell'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.2.54;
- Vista la legge n. 281 del 14.8.1991, in materia di animali di affezione e sulla Prevenzione del randagismo;
- Vista la Legge Regionale in materia di tutela degli animali di affezione e di istituzione dell'anagrafe canina;
- Vista la legge n. 189 del 20 luglio 2004 che ha modificato il codice penale (artt. 544 e 727) e altre leggi dello Stato in materia di maltrattamento di animali;
- Visto il D.Lgs. N. 267/2000 e SMF (T.U.E.L.);

- Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Urbana;
- Viste le ordinanze sindacali in materia di adozione animali pericolosi;

ORDINA

E' fatto divieto di:

1. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi percuoterli, sottoporli a fatiche, sforzi eccessivi e rigori climatici, abatterli, avvelenarli o sopprimerli con qualsiasi mezzo;
2. abbandonare animali nel territorio del Comune;
3. svolgere spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportano maltrattamenti di animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;
4. addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze, percosse, fatiche eccessive e con l'uso di strumenti cruenti (bastoni o collari elettrici o a punte) nonché trainarli con veicoli a motore;
5. esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
6. colorare la pelle, le piume, il pelo, le scaglie di qualsiasi animale con prodotti tossici e/o nocivi. E' altresì vietata la decolorazione con qualsiasi mezzo, nonché la spellatura e la spennatura di animali vivi;
7. mettere in atto catture di animali vaganti e/o randagi ad eccezione di quelle effettuate dall'Autorità competente nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
8. detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di locomozione tipici della specie se non per temporanee esigenze sanitarie;
9. detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, umidità, areazione, bassa o alta temperatura, privi dell'acqua e/o del cibo necessari, nonché delle necessarie profilassi e cure sanitarie laddove le condizioni ambientali e/o lo stato di salute lo richiedano;
10. detenere cani all'aperto senza un ripiano rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati, oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie e/o dai raggi del sole; a tal fine è vietato l'impiego di lamiera;
11. detenere cani a catena di lunghezza inferiore a metri 4; il terminale della catena stessa deve essere fissato ad un cavo aereo per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato;
12. esporre gli animali nelle vetrine dei negozi se non opportunamente riparati dai raggi solari in modo da mantenere la temperatura ambiente nei limiti fisiologici per ogni singola specie;
13. tenere animali chiusi autoveicoli o altri contenitori sotto i raggi del sole al alta o bassa temperatura con scarsa areazione;

Sono fatte salve le norme regolamentari di Polizia Urbana vigenti e non in contrasto con la presente Ordinanza;

Le ordinanze sindacali in contrasto con la presente ordinanza sono abrogate.
I trasgressori degli artt. N 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente Ordinanza saranno deferiti all'autorità giudiziaria per la violazione della legge n. 189 del 20 luglio 2004 e al Codice Penale;

I trasgressori degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia saranno puniti con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 750,00.

Il corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario della ASP – Cz, le guardie zoofile unitamente a tutti gli organi di polizia giudiziaria anche al fine di prevenire le condotte lesive sopra indicate ciascuno secondo le rispettive competenze, sono incaricati di vigilare, sulla corretta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la diffusione a mezzo stampa e nei pubblici locali.

La trasmissione agli organi di P.G., al Responsabile ASP- Cz – Servizio veterinario, alle associazioni animaliste presenti sul territorio.

Soverato, lì 08.08.2008

Il Sindaco
Dott. Raffaele Mancini